

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2615

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro della Sanità**

(DE LORENZO)

(V. Stampato Camera n. 5295)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
23 gennaio 1991*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° dicembre 1990, n. 355, recante norme sulla gestione
transitoria delle unità sanitarie locali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° dicembre 1990, n. 355, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1990, n. 199, e 28 settembre 1990, n. 268.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1990, N. 355

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli organi delle unità sanitarie locali nonché gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 6 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, i piani di attuazione del piano sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati sono adottati dal commissario e trasmessi al comitato di garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « Agli stessi fini, » sono soppresse; il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nelle unità sanitarie locali e nelle unità socio-sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello della comunità montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunità montana; dove coincide o è parte di un comune singolo le funzioni del comitato di garanti sono svolte dal consiglio comunale secondo propria determinazione; dove coincide con l'ambito di più comuni il comitato di garanti è eletto secondo le norme regionali vigenti per le elezioni degli organi delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento per difetto della frazione di numero. I membri del comitato di garanti non devono essere stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, nè devono avere in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o essere sottoposti a misure di prevenzione. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome e i consiglieri provinciali »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I comitati di garanti sono nominati entro il 31 marzo 1991. In caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano commissari *ad acta* per lo svolgimento di singole attività concernenti le funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di violazione di legge le regioni e le province autonome nominano commissari per il compimento di singoli atti »;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e svolge unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sull'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti ha accesso agli atti del commissario ed esprime alla giunta regionale o delle province autonome le proprie valutazioni sull'attività complessiva dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attività svolta dalla unità sanitaria locale o dalla unità socio-sanitaria locale.

5-bis. Per le attività di natura socio-assistenziale, delegate alla unità sanitaria locale e alla unità socio-sanitaria locale dagli enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni possono confermare la delega, che viene esercitata tramite il commissario, ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente »;

*al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « i poteri di gestione » sono inserite le seguenti: « , ivi compresa la rappresentanza legale, »; il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « La carica di commissario è incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di consigliere comunale di comune con oltre cinquemila abitanti, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana. Le funzioni di commissario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti anche in regime convenzionale con l'unità sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi *curricula* che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali »;*

al comma 7, primo periodo, le parole: « non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 1991 »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il commissario delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie

funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza del commissario. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze »;

al comma 9, le parole da: « il quale, fermi restando i compiti » fino alla fine del comma, sono soppresse;

al comma 10, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Al commissario spetta un compenso in misura fino a cinque volte quello già percepito dai componenti del comitato di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del bilancio dell'unità stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non può essere comunque inferiore al trattamento economico in godimento, la nomina a commissario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio »;

dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e già commissariati alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Decreto-legge 1° dicembre 1990, n. 355, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1990.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a disciplinare la gestione transitoria delle unità sanitarie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali e gli organi collegiali di cui all'articolo unico, comma 1, lettera *a*), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, per quanto concerne le funzioni sanitarie, sono sciolti e restano in carica per la ordinaria amministrazione fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 6.

2. Nell'esercizio delle responsabilità di cui al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, i provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera *a*), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sono adottati dall'organo di cui al comma 6 e sono approvati dalle giunte regionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali

Articolo 1.

1. Gli organi delle unità sanitarie locali nonchè gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 6.

2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera *a*), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, i piani di attuazione del piano sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati sono adottati dal commissario e trasmessi al comitato di garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonchè al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Agli stessi fini, in attesa del riordinamento del servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, viene istituito per ogni unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale un comitato di garanti composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. La nomina del comitato di garanti è riservata agli enti locali di riferimento territoriale ed avviene con votazione limitata. L'assemblea dei comuni opera unicamente come collegio elettorale dei componenti del comitato di garanti, che sono scelti tra cittadini aventi comprovata esperienza di amministrazione, che non siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, e semprechè non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, i presidenti e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori comunali.

4. I comitati di garanti sono nominati non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata nomina o nei casi in cui ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, previo invito a provvedere alle assemblee di cui al comma 3, il prefetto territorialmente competente nomina un comitato straordinario provvisorio di tre membri, che resta in carica sino alla costituzione o alla ricostituzione del comitato di garanti, nominato con le procedure sopra indicate.

5. I comitati di garanti eleggono nel proprio seno il presidente e svolgono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sull'attività complessiva delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. In attesa del riordinamento del servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, viene istituito per ogni unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale un comitato di garanti composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. Nelle unità sanitarie locali e nelle unità socio-sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello della comunità montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunità montana; dove coincide o è parte di un comune singolo le funzioni del comitato di garanti sono svolte dal consiglio comunale secondo propria determinazione; dove coincide con l'ambito di più comuni il comitato di garanti è eletto secondo le norme regionali vigenti per le elezioni degli organi delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento per difetto della frazione di numero. I membri del comitato di garanti non devono essere stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, nè devono avere in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o essere sottoposti a misure di prevenzione. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome e i consiglieri provinciali.

4. I comitati di garanti sono nominati entro il 31 marzo 1991. In caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano commissari *ad acta* per lo svolgimento di singole attività concernenti le funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di violazione di legge le regioni e le province autonome nominano commissari per il compimento di singoli atti.

5. Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e svolge unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sull'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti ha accesso agli atti del commissario ed esprime alla giunta regionale o delle province autonome le proprie valutazioni sull'attività complessiva dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attività svolta dalla unità sanitaria locale o dalla unità socio-sanitaria locale.

5-bis. Per le attività di natura socio-assistenziale, delegate alla unità sanitaria locale e alla unità socio-sanitaria locale dagli enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni possono confermare la delega, che viene esercitata tramite il commissario, ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

6. Tutti i poteri di gestione sono riservati, in attesa del predetto riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, ad un commissario nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su conforme delibera delle rispettive giunte. Il commissario è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale e che non siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e semprechè non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione. Non possono essere nominati commissari i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali.

7. I commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali sono nominati non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata nomina entro il termine suddetto, il Ministro della sanità provvede, senza far luogo a preventiva diffida, a nominare un commissario provvisorio, con i requisiti di cui al comma 6, che resta in carica sino alla nomina del commissario da parte della regione o provincia autonoma. Dalla data di nomina del commissario, i comitati di gestione, se non ancora sostituiti dai comitati di garanti, perdono le funzioni gestionali e svolgono, fino al termine di cui al comma 1, le funzioni di questi ultimi. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione del commissario. In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

8. I commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie sono coadiuvati nello svolgimento delle proprie funzioni dai coordinatori amministrativi e dai coordinatori sanitari.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

6. Tutti i poteri di gestione, ivi compresa la rappresentanza legale, sono riservati, in attesa del predetto riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, ad un commissario nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su conforme delibera delle rispettive giunte. Il commissario è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale e che non siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e semprechè non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione. La carica di commissario è incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di consigliere comunale di comune con oltre cinquemila abitanti, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana. Le funzioni di commissario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti anche in regime convenzionale con l'unità sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi *curricula* che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali.

7. I commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali sono nominati entro il 31 marzo 1991. In caso di mancata nomina entro il termine suddetto, il Ministro della sanità provvede, senza far luogo a preventiva diffida, a nominare un commissario provvisorio, con i requisiti di cui al comma 6, che resta in carica sino alla nomina del commissario da parte della regione o provincia autonoma. Dalla data di nomina del commissario, i comitati di gestione, se non ancora sostituiti dai comitati di garanti, perdono le funzioni gestionali e svolgono, fino al termine di cui al comma 1, le funzioni di questi ultimi. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione del commissario. In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

8. Il commissario delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

9. Gli atti del commissario sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti, il quale, fermi restando i compiti ad esso attribuiti dalla vigente legislazione, riferisce mensilmente al presidente della regione o della provincia autonoma in ordine all'andamento dell'amministrazione.

10. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello già percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale. Al commissario spetta un compenso pari a quello già percepito dal presidente del comitato di gestione, maggiorato del cinquanta per cento.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza del commissario. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze.

9. Gli atti del commissario sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti.

10. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello già percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale. Al commissario spetta un compenso in misura fino a cinque volte quello già percepito dai componenti del comitato di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del bilancio dell'unità stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non può essere comunque inferiore al trattamento economico in godimento, la nomina a commissario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

10-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e già commissariati alla data di entrata in vigore del presente decreto.